

Comunicazione n. DI/98080594 del 14-10-1998

inviata all'Assosim

Oggetto: Quesito in materia di controlli interni

In data 28 agosto 1998 codesta Associazione ha inviato alla scrivente un quesito concernente la possibilità da parte di un intermediario di affidare ad altra entità del gruppo la funzione di controllo interno.

In particolare, codesta Associazione osserva che l'art. 57, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 #¹ non riproduce la disposizione contenuta nell' art. 26, comma 1, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 #², in conformità alla quale agli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento era consentito affidare la funzione di controllo interno ad altro intermediario bancario, finanziario o assicurativo appartenente al gruppo. Codesta Associazione chiede quindi se da ciò si deve dedurre che sia obbligatorio istituire la funzione di controllo interno nell'ambito di ogni singolo intermediario o se invece, in mancanza di divieti espressi, sia ancora ammissibile l'affidamento della funzione in discorso ad altra entità del gruppo che eserciti attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Si osserva in proposito che le disposizioni contenute nell'art. 57 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 sono state formulate al fine di fissare dei principi di carattere generale in base ai quali gli intermediari potessero, nell'ambito della propria attività d'impresa, definire nel dettaglio le concrete modalità di svolgimento della funzione di controllo interno.

Si ritiene quindi che rientri nella discrezionalità dell' intermediario affidare lo svolgimento dei controlli, interni a una struttura accentrata nell'ambito del gruppo o, più genericamente, a un'entità esterna. Ovviamente, le caratteristiche e le modalità delle attività di controllo interno devono essere in ogni caso quelle previste dall'art. 57 citato.

Si segnala infine che è opportuno tenere conto delle disposizioni che la Banca d'Italia ha emanato sull'argomento in esame con riferimento alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. In particolare, nel capitolo VII del provvedimento Banca d'Italia del 1° luglio 1998, concernente l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, è stato precisato, al paragrafo 3 della Sezione III, che «la Banca d'Italia si riserva di valutare - alla luce di criteri di tempestività, affidabilità ed efficienza - ipotesi di affidamento a terzi della funzione di controllo interno delle SGR, sentita la Consob per gli aspetti di competenza».

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

² La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.